

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
 Michela Pellicelli
 Sergio Sala

IL NOTAIO
 Maria Castaldo

I CONSULENTI DEL LAVORO
 Barbara Assolari
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo


del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro Studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
 compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
 manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
 oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
 specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Via agli schemi per il Moss Nuovo regime Iva opzionale

Con l'iscrizione al mini sportello unico, italiani e stranieri possono dichiarare e versare l'imposta dovuta sui servizi elettronici



L'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera agli allegati per la trasmissione telematica al Moss, il mini sportello unico

MARCO CONTI

Con il via libera nei giorni scorsi dell'Agenzia delle Entrate sono ora disponibili gli schemi di dati (allegati A, B, C, e D) per la trasmissione telematica al Mini One Stop Shop (Moss).

Ricordiamo che il Moss è il nuovo regime Iva opzionale in vigore da quest'anno applicabile agli operatori nazionali, alle stabili organizzazioni italiane di operatori extra Ue e agli operatori extra Ue non identificati in alcuno Stato membro. Grazie alla registrazione al mini sportello unico gli operatori possono dichiarare e versare l'Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C), senza necessariamente doversi identificare in ciascuno Stato membro per effettuare gli adempimenti Iva dovuti. Le dichiarazioni Iva trimestrali e i versamenti trasmessi telematicamente al

Moss, spiegano le Entrate, saranno infatti inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

In merito al provvedimento delle Entrate approvato il 23 aprile scorso, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti o identificati in alcuno Stato membro, devono presentare richiesta di adesione al Moss (Regime non Ue), seguendo lo schema dell'allegato A. Entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, dovrà essere presentata la dichiarazione Iva Trimestrale compilata sulla base dello schema dell'allegato C, anche in assenza di operazioni Iva. I soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia (compresi quelli domiciliati o residenti fuori dell'Ue ma con una stabile

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

organizzazione nel territorio italiano), devono invece utilizzare l'allegato B (Regime Ue). Come nel caso dell'allegato A, sarà necessario presentare la dichiarazione Iva trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, seguendo però lo schema dell'allegato D. Il provvedimento delle Entrate definisce anche le modalità per la comunicazione di variazione dei dati e di cancellazione volontaria per cessata fornitura dei servizi o perdita dei requisiti necessari per aderire al Moss. L'intero processo per l'identificazione, l'opzione, la comunicazione di variazioni di dati, la cancellazione e la dichiarazione trimestrale e ulteriori informazioni sul nuovo regime Iva opzionale sono disponibili in un'apposita sezione (in alto, sulla destra, contraddistinta dalla bandiera dell'Ue) del sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 397

Sostituzione pavimenti: dubbi sull'Iva al 22%

Io e mia moglie stiamo ristrutturando casa. Il progetto di ristrutturazione edilizia (Dia) presentato al Comune prevede la sostituzione dei pavimenti. Vorremmo acquistarli direttamente dal fornitore, per poi affidare la posa in opera a una ditta specializzata. I rivenditori contattati, vogliono fatturare con Iva al 22%. È corretto? Non è applicabile l'Iva agevolata al 10%, rientrando l'acquisto nelle opere di ristrutturazione?

- E. TOMASONI

L'aliquota Iva agevolata del 10% torna applicabile alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ovvero quei beni che, ancorché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità. Inoltre, l'agevolazione Iva spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue. Con riferimento all'acquisto dei pavimenti da parte del committente, si rileva che non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario. Si tratta, ad esempio, di mattoni, maioliche, piastrelle di gres, marmo, ceramica, lastre di marmo. Per cui l'acquisto del pavimento da parte del committente non è considerato acquisto di beni finiti, pertanto tornerà applicabile l'aliquota Iva ordinaria del 22%.

RISPOSTA N. 398

Assicurazione vita I due limiti per la detraibilità

Sono intestatario di assicurazione vita e fino allo scorso anno, ho recuperato il 19% sulla somma da me versata pari a € 1.200 annui. Quest'anno potrò ancora detrarre?

- R. P.

A partire dal periodo d'imposta 2014, per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro. Per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli

infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere la detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento ed i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono detraibili per un importo non superiore ad € 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Dovrà quindi richiedere al suo assicuratore, copia della polizza in cui si evinca nel dettaglio a cosa la polizza si riferisce, o un documento di detraibilità della stessa, rilasciato a tale scopo dall'agenzia assicurativa.

RISPOSTA N. 399

I requisiti per accedere al regime dei minimi

Quali sono i requisiti per accedere al regime dei minimi?

- A. P.

I requisiti sono: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga perseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a 30 mila euro; il contribuente non ha effettuato cessioni all'esportazione; non sono state sostenute spese per: lavoro dipendente, co.co.co, contratti a progetto, né sono stati corrisposti compensi ad associati in partecipazione di solo lavoro; nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali superiori a 15 mila euro; il contribuente non deve avvalere di regimi speciali Iva; deve essere residente in Italia e non è socio di società di persone, associazioni professionali, Srl trasparenti.

Notaio

RISPOSTA N. 400

Voglio lasciare tutto a una nipote: cosa devo fare?

Buongiorno, volevo chiedere: posseggo un conto corrente e un appartamento.

Vorrei sapere se è possibile lasciare il tutto a una nipote con un testamento olografo.

Considerando che ho una sorella e diversi nipoti. Cosa accadrebbe se venissi a mancare e avessi formulato solo quanto sopra scritto?

G. M.

Gentile lettore, il codice civile non attribuisce alcun diritto sul suo patrimonio a sua sorella e ai suoi nipoti e, quindi, potrà liberamente disporre della titolarità del conto corrente e dell'appartamento in favore soltanto di sua nipote. Può realizzare questa volontà con testamento olografo e, in tal caso, la scheda testamentaria dovrà essere scritta per intero, datata e sottoscritta di sua mano, senza l'intervento del notaio. Al momento della morte, chiunque sarà in possesso del suo testamento, dovrà presentarlo ad un notaio per la pubblicazione. Come può immaginare il testamento olografo non comporta alcun costo notarile ma si presta ad essere facilmente smarrito, soppresso o alterato.

Le consiglio, pertanto, di rivolgersi al notaio di sua fiducia per depositare la scheda testamentaria garantendone così la custodia e soprattutto per ricevere una consulenza giuridica al fine di evitare ogni vizio di forma e di sostanza. In questo caso, sarà il notaio depositario a procedere direttamente alla pubblicazione una volta ricevuta la notizia della sua morte.

RISPOSTA N. 401

Marocchina sposa italiano: la scelta sul regime dei beni

Gentile Notaio, sono una cittadina marocchina residente in Italia. Io e il mio fidanzato, cittadino italiano, abbiamo deciso sposarci con rito concordatario in Italia. Vorremmo sapere qualcosa in più rispetto al regime dei beni (differenze tra comunione e separazione). Inoltre, vorremmo un consiglio sulla scelta da indicare nell'atto di matrimonio che riguarda la legge applicabile ai rapporti patrimoniali (ovvero se conviene scegliere la legge italiana oppure la legge marocchina). Abbiamo intenzione di risiedere e vivere in Italia e qui di fare famiglia. Grazie mille.

LETTERA FIRMATA

Gentile lettrice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai rapporti personali e, quindi, nel vostro

TROVA INCENTIVI

Esteso al commercio al dettaglio il bando di Lombardia Concreta

Regione Lombardia amplia la platea dei beneficiari del bando «Lombardia Concreta». L'iniziativa, finora riservata alle imprese del settore dell'accoglienza turistica, dei pubblici esercizi e del commercio alimentare, viene estesa a tutta la filiera del commercio, finanziando investimenti strutturali, di ammodernamento e di potenziamento dell'offerta turistica in vista di Expo 2015. L'estensione del target dei beneficiari consentirà pertanto anche alle attività del commercio al dettaglio, di ottenere l'abbattimento del 3% sui tassi d'interesse a fronte di finanziamenti concessi dal sistema bancario. I benefici del bando sono accessibili attraverso una domanda di finanziamento agli istituti di credito convenzionati e una domanda di contributo in conto interessi pervia telematica a Regione Lombardia. Il finanziamento agevolato può avere una durata

compresa tra i 2 e i 7 anni per un investimento da un minimo di 30 mila a un massimo di 300 mila euro. Sono ammesse le opere edili e impiantistiche; gli arredi (comprese palestre, piscine, saune, Spa e zone benessere); le attrezzature e gli strumenti tecnologici; gli impianti e tecnologia per l'installazione di reti wifi gratuite; gli impianti e gli interventi per l'efficiamento energetico ed energia rinnovabile; i mezzi di trasporto a basso impatto emissivo; le attrezzature e gli impianti per la sicurezza dei locali; le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico. Le risorse stanziolate ammontano a 12,4 milioni di euro, dei quali 10 milioni per l'abbattimento dei tassi di interesse e 2,4 milioni per sostegno alle garanzie. Il bando, è attivo dal 10 aprile fino ad esaurimento risorse. Maggiori informazioni sul sito: www.commercio.regione.lombardia.it.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



caso, dalla legge italiana stante la volontà di vivere e risiedere in Italia. Potreste, comunque, convenire per l'applicazione della legge marocchina dato che uno di voi due è cittadino marocchino.

Per la legge italiana, se i coniugi non dispongono diversamente, subentra il regime della comunione legale dei beni. In costanza di tale regime, gli acquisti compiuti dai coniugi congiuntamente o separatamente durante il matrimonio sono resi comuni, salvo alcune eccezioni. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione di detti beni, come la vendita, occorre il consenso di entrambi i coniugi.

Il regime di separazione dei beni, invece, vige solo se espressamente scelto dai coniugi. Tale dichiarazione potrà essere resa sia al momento della celebrazione del matrimonio che successivamente. In tal caso, ciascun coniuge conserva la titolarità, l'amministrazione e il godimento esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio. Per la legge marocchina, a differenza di quella italiana, il regime patrimoniale legale della famiglia è rappresentato dalla separazione dei beni.

RISPOSTA N. 402

Un appartamento, dieci fratelli, ma uno si oppone

Buongiorno,

dieci fratelli sono proprietari in misura uguale di un piccolo appartamento, da 20

anni viene utilizzato da uno di loro come seconda casa. Ora alcuni fratelli vorrebbero donare o vendere a prezzo simbolico la loro quota al fratello che usa l'appartamento. Un fratello non vuole cedere o vendere la sua quota. Se chi è d'accordo formalizza la vendita al fratello che utilizza l'appartamento cosa può succedere per le quote rimanenti? Il fratello che avrà più della maggioranza delle quote potrà in futuro trasferire anche la sua residenza principale in questo appartamento? Il fratello che detiene la quota minoritaria potrà creare problemi di sorta? Grazie.

LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, chi possiede un bene per 20 anni ne acquista la proprietà per usucapione. Tale acquisto produce effetti automaticamente ex lege. Relativamente ad un bene in comunione la fattispecie è più complessa. Il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della casa solo se dimostra l'intenzione di possedere non a titolo di comproprietà ma di possesso esclusivo. Non sarebbero sufficienti, inoltre, atti di gestione consentiti a suo fratello o atti familiarmente a lui tollerati. Occorre, insomma, che l'usucapiente abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. In una pronuncia della Corte di Cassazione rilevano a tal fine alcuni comportamenti come cambiare le serrature per impedire gli accessi agli altri comproprietari o anche pagare le tasse per intero e non per quota.

E' opportuno, pertanto, alla

luce di quanto esposto, recarsi dal notaio per perfezionare il trasferimento delle quote di comproprietà da parte dei fratelli. Relativamente alla quota di comproprietà del fratello non consenziente è possibile promuovere un giudizio che accerti l'acquisto qualora ne ricorrano tutti i presupposti.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 403

In Cassa chiede se può lavorare con i voucher

Sono in cigs da ottobre del 2014 e purtroppo non riesco a trovare una nuova occupazione, se non occasionalmente pagata con voucher, posso continuare a prestare attività lavorativa

con questa forma di pagamento anche nel 2015?

A. N.

La disciplina del lavoro accessorio è stata disciplinata dal D.Lgs. 276/2003, poi modificata dalla riforma Fornero ed infine dalla Legge 99/2013; in estrema sintesi possiamo definire una prestazione lavorativa "accessoria" quella prestazione che rispetta i limiti economici esplicitamente previsti al fine di configurare questa tipologia di rapporto. Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative, svolte senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro e che, come previsto dalla circolare Inps n.77 del 16/04/2015 non danno luogo a compensi netti superiori a:

- € 5.060 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
- € 2.020 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

I relativi valori lordi sono i seguenti:

- € 6.746 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare

- € 2.693 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

La legge 134/2012 aveva previsto che, fino al 31.12.2013 i percettori della cassa integrazione salariale o delle misure di sostegno del reddito, potevano svolgere una prestazione lavorativa tramite lavoro accessorio per un compenso massimo di euro 3.000 netti durante l'intero anno solare; tale possibilità è stata estesa, fino al 31.12.2014 dalla legge n. 15/2014.

Le prestazioni di lavoro accessorio retribuite entro il limite di euro 3.000,00 (riferito al singolo lavoratore) permetteva la compatibilità della prestazione lavorativa resa con l'ammortizzatore sociale e il cumulo con gli importi percepiti per gli ammortizzatori sociali concessi.

Purtroppo la legge non ha più previsto, dal 01.01.2015, la possibilità di cumulare il buono lavoro con gli ammortizzatori sociali, questo significa che per tali soggetti sarà comunque possibile attivare i voucher, nei limiti previsti dalla circolare Inps 77/2015 ma il lavoratore ha l'onere di dover dare comunicazione all'Inps degli importi e delle giornate lavorate con voucher per la diminuzione delle somme dovute.

In considerazione del principio di "pluriefficacia della comunicazione", si ritiene non trovi applicazione "l'obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare preventivamente all'Inps lo svolgimento di attività di lavoro accessorio", così come anche riportato nell'interpello 19/2012 del Ministero del lavoro, tuttavia per evitare spiacevoli sorprese si consiglia inoltre di prendere contatto con la sede Inps provinciale di competenza.

Si precisa che nella riforma del mercato del lavoro, la norma sulla cumulabilità dei buoni lavoro con la cassa integrazione e la disoccupazione dovrebbe diventare strutturale.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax al 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.